

INDICE

Art. 1	Costituzione, denominazione, natura giuridica dell'Ente e sede.....Pag. 3
Art. 2	Finalità, funzioni e competenze..... Pag. 3
Art. 3	Comprensorio.....Pag. 5
Art. 4	Organi del Consorzio.....Pag. 8
Art. 5	Assemblea.....Pag. 8
Art. 6	Modalità di votazione.....Pag. 9
Art. 7	Iscrizione nelle liste..... Pag. 10
Art. 8	Modalità di iscrizione alle liste.....Pag. 10
Art. 9	Modalità pubblicazione deliberazione del Consiglio dei DelegatiPag. 10
Art. 10	Modalità formazione liste aventi diritto al voto.....Pag. 11
Art. 11	Pubblicazione delle listePag. 11
Art. 12	Reclami contro le liste.....Pag. 12
Art. 13	Convocazione dell'Assemblea.....Pag. 12
Art. 14	Istituzione dei seggi elettorali.....Pag. 13
Art. 15	Operazioni di voto e sistemazione di voto.....Pag. 14
Art. 16	Liste dei candidati.....Pag. 14
Art. 17	Modalità di voto.....Pag. 15
Art. 18	Ammissione aventi diritto al voto.....Pag. 16
Art. 19	Scrutinio.....Pag. 17
Art. 20	Validità delle votazioni.....Pag. 17
Art. 21	Pubblicazione risultati – ricorsi.....Pag. 18
Art. 22	Rinuncia alla carica e sostituzione.....Pag. 18
Art. 23	Consiglio dei Delegati.....Pag. 19
Art. 24	Ineleggibilità ed incompatibilità.....Pag. 19
Art. 25	Competenze del Consiglio.....Pag. 20
Art. 26	Modalità di convocazione del Consiglio dei Delegati.....Pag. 22
Art. 27	Deputazione Amministrativa.....Pag. 23
Art. 28	Compiti della Deputazione.....Pag. 23

Art. 29 Casi d'urgenza deliberazioni.....	Pag. 25
Art. 30 Convocazione della Deputazione.....	Pag. 25
Art. 31 Il Presidente.....	Pag. 26
Art. 32 Vice Presidente.....	Pag. 27
Art. 33 Delegato della Regione Abruzzo.....	Pag. 27
Art. 34 Delegato delle regioni limitrofe.....	Pag. 27
Art. 35 Accettazione cariche consorziali.....	Pag. 28
Art. 36 Durata delle cariche.....	Pag. 28
Art. 37 Scadenze cariche.....	Pag. 28
Art. 38 Dimissioni.....	Pag. 29
Art. 39 Decadenza.....	Pag. 29
Art. 40 Sostituzione Amministratori Consortili.....	Pag. 29
Art. 41 Compensi agli Amministratori.....	Pag. 29
Art. 42 Validità delle adunanze degli Organi Consortili.....	Pag. 30
Art. 43 Partecipazione al Consiglio dei Delegati	Pag. 30
Art. 44 Contrasto di interessi.....	Pag. 30
Art. 45 Modalità di voto.....	Pag. 31
Art. 46 Verbalizzazioni.....	Pag. 31
Art. 47 Pubblicità atti Consortili.....	Pag. 32
Art. 48 Opposizioni.....	Pag. 32
Art. 49 Trasparenze attività.....	Pag. 33
Art. 50 Collegio dei Revisori dei Conti.....	Pag. 33
Art. 51 Esercizio finanziario.....	Pag. 35
Art. 52 Riparto della contribuenza.....	Pag. 35
Art. 53 Ruoli di contribuenza.....	Pag. 36
Art. 54 Riscossioni ruoli.....	Pag. 36
Art. 55 Tesoriere e cassieri del Consorzio.....	Pag. 36
Art. 56 Norme finali.....	Pag. 37

CONSORZIO DI BONIFICA "NORD" TERAMO
Bacino del Tronto, Tordino e Vomano - Provincia di Teramo

STATUTO

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI – COMPENSORIO - PERIMETRO

Art. 1

Costituzione, denominazione e natura giuridica dell'Ente e sede

Il Consorzio di Bonifica "NORD", costituito con deliberazione n.799 del 7 Aprile 1997 della Giunta Regionale d'Abruzzo, é Persona Giuridica Pubblica, ai sensi dell'art. 59 R.D. 13.02.1933 n.215 ed art. 862 C.C.) e svolge la propria attività entro i limiti consentiti dalla Legge e dello Statuto.

Il Consorzio di Bonifica "NORD" proviene dalla fusione dei Consorzi di Bonifica operanti in provincia di Teramo, contestualmente cessati, "Vomano" di Isola del Gran Sasso, "Laga-Tordino" di Teramo e "Salinello, Vibrata e Tronto" di Nereto, ed è retto del presente Statuto dalle leggi regionali. Il Consorzio di Bonifica "NORD" ha la propria sede legale in Teramo ove é ubicata la principale sede amministrativa e di rappresentanza (località Piano della Lenta di Teramo).Il Consorzio può avere sedi operative decentrate all'interno del proprio comprensorio.

Art. 2

Finalità, funzioni e competenze

Le finalità e le funzioni del Consorzio, fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla Legge n.183/89 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art.15 della Legge n.142/90 in attuazione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica previsto dall'art. 9

della L.R. 36/96 sono quelle indicate nell'art.11 della Legge Regionale 7 giugno 1996 n.36.

In particolare il Consorzio esercita le funzioni relative a:

- a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
- b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
- c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora comuni, Comunità Montane, Province, Regione, Consorzi e società tra altri Enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
- d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
- e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
- f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti con esclusione della lettera c). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata;
- g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai Consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'autorità di Bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

Nella ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente il Consorzio deve assicurare una gestione fondata su criteri di economicità, sulla rispondenza dei quali il

Presidente, Deputazione Amministrativa ed il Direttore assumono responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione.

Il Consorzio persegue inoltre le compatibili ulteriori finalità secondo gli indirizzi programmatici ed operativi propri della Regione Abruzzo.

Oltre che organismo per l'esecuzione di opere di iniziative approvate per conto della Regione Abruzzo, il Consorzio è organismo di promozione (iniziative tecniche e di studio), di progettazione e di collaborazione con la stessa Regione e con altri soggetti istituzionali operanti nel territorio.

Il Consorzio previa formale assunzione di provvedimenti amministrativi e tecnici resi esecutivi, può procedere:

- a) alla realizzazione di iniziative miranti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nel proprio comprensorio nonché alla difesa della produzione ed alla valorizzazione, economico- agraria, del comprensorio consortile;
- b) a realizzare iniziative miranti allo sviluppo e alla difesa del territorio, in particolare ponendosi quale realtà di possibile riferimento è collegamento con l'istituzione, all'attività e le competenze del PARCO, il cui comprensorio è contiguo;
- c) a svolgere ogni altra funzione tecnico-amministrativa nonché gestionale, anche in nome e per conto della generalità dei proprietari consorziati, per l'esecuzione dei deliberati e progetti che l'Autorità di Bacino intendesse realizzare e/o affidare.

Art. 3 **Comprensorio**

Il perimetro del Consorzio di Bonifica "NORD" si svolge:

A Nord al confine della Provincia di Ascoli Piceno, precisamente dal Mare Adriatico in comune di Martinsicuro segue la sponda destra del fiume Tronto fino ai Piani Morti e di seguito sempre lungo il confine della Provincia di Ascoli arriva in località in località S. Giacomo.

Da detta località attraverso il colmo dei Monti Cupa Grande in comune di Civitella del Tronto si innesta con la S. P. di Civitella.

Da Ripa il confine volge verso quello del Comune di Campi per la c.da Bonifazi e segue la S.P. per Garrufo per 2 (due) Km. lungo il fosso Bianco e si incrocia sulla S.P. per Battaglia fino a c. da dell'Orso verso il Comune di Teramo in località Roiano a quota 750 s.l.m. fino a raggiungere il confine di Torricella Sicura, Poggio Valle, Case Minghini, Acquarotola, S.P. per Cornacchiano, frazione Elce in Comune di Cortino, S:P. Elce - Pagliaroli per Km. 2 (due) e a quota 1044 s.l.m. incrocia il confine del Comune di Crognaleto in località Villa Fossa.

Da Villa Fossa va verso Colle Pagnonna quota 1125 s.l.m., Forchetta quota 1092 s.l.m., Piano Macchia, Casale delle Cese e al km. 50 della S.S. 80 si congiunge con il confine del Comune di Fano Adriano e Crognaleto in località S. Giacomo, in località Fonte

Vena Tagliente del Comune di Montorio, c.da Casette quota 879 e quota 1359 cima di Portella.

Da cima di Portella degrada a Flammignano, Tozzanella, Mercato Vecchio e risale in quota a Colle Pelato di Forca di Valle, scende a Cerchiara e segue un tratto del fiume Mavone, al limite dell'abitato di Isola del G. S. - Capoluogo, Villa Piano, S: Massimo, Castelli, Villa Colli, Colledoro, confine di di Castelli con quello di Castel Castagna, S:P: Colledoro-Pilone, c.da Villa Chiavoni e a quota 749 confine del Comune di Cermignano scende verso il confine di Bisenti dove si incrocia con quello di Cellino Attanasio alla Masseria Matari e fino al confine del Comune di Montefino.

Seguendo la S.P. Bisenti - Montefino al km 76 Crocetta S.Maria SS: 981 per Villa Bozza, confine Comune di Castilenti quota 272 verso Masseria Egler raggiunge il confine Provincia di Pescara a proseguimento tra il confine della Provincia di Teramo e Pescara arriva al Mare adriatico alla foce del Torrente Piomba.

La superficie ed il perimetro risultano, in ogni caso, così come riportato nella corografia in scala 1:100:000.

Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha. 124.948 che ricade nei seguenti 42 Comuni della Provincia di Teramo (v. corografia allegata):

N.	Comune	Superficie Totale (Ha)	Superficie consortile (Ha)	Sup. Contribut. (Ha)
1	Alba Adriatica	948	948	948
2	Ancarano	1373	1373	460
3	Arsita	3.412		0
4	Atri	9.229	9.229	9.229

Consorzio Bonifica "Nord" Bacino del Tronto Tordino e Vomano
Statuto Consortile

5	Basciano	1.869	1.869	1.869
6	Bellante	4.988	4.988	4.988
7	Bisenti	3.088		0
8	Campoli	7.380	6.642	6.642
9	Canzano	1.690	1.690	1.690
10	Castel Castagna	1.773	1.233	1.233
11	Castellalto	3.387	3.387	3.387
12	Castelli	4.977	868	0
13	Castiglione M.R.	3.084		0
14	Castilenti	2.365	516	516
15	Cellino Attanasio	4.399	4.113	4.113
16	Cermignano	2.615	2.123	2.123
17	Civitella del T.	7.751	6.532	6.532
18	Colledara	1.998	1.875	1.435
19	Colonnella	2.210	2.210	1.460
20	Controguerra	2.285	2.285	1.160
21	Corropoli	2.197	2.197	2.197
22	Cortino	6.280	1.537	0
23	Crognaleto	12.454	1.600	0
24	Fano Adriano	3.546	185	0
25	Giulianova	2.746	2.746	2.746
26	Isola del Gran Sasso	8.369	1.815	0
27	Martinsicuro	1.417	1.417	407
28	Montefino	1.849	997	997
29	Montorio al V.	5.349	5.163	4.183
30	Morro D'Oro	2.818	2.818	2.818
31	Mosciano S.A.	4.827	4.827	4.827
32	Nereto	704	704	704
33	Notaresco	3.810	3.810	3.810
34	Penna S.A.	1.105	1.105	1.105
35	Pietracamela	4.465		0
36	Pineto	3.769	3.769	3.769
37	Rocca S. M.	6.123	445	0
38	Roseto degli Abruzzi	5.315	5.315	5.315
39	Sant'Egidio alla V.	1.824	1.824	1.560

Consorzio Bonifica "Nord" Bacino del Tronto Tordino e Vomano
Statuto Consortile

40	Sant'Omero	3.397	3.397	3.397
41	Silvi	2.066	2.066	2.066
42	Teramo	15.200	15.200	15.200
43	Torano nuovo	1.020	1.020	1.020
44	Toricella Sicura	5.403	4.820	4.820
45	Tortoreto	2.290	2.290	2.290
46	Tossicia	2.529	2.000	1.100
47	Valle Castellana	13.133		0
	Totale	194.826	124.948	112.116

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 4

Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) la Deputazione Amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5

Assemblea

Fanno parte dell'assemblea dei consorziati, ed hanno diritto di voto, gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino di contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio,

nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti del contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

L'iscrizione dei proprietari nel catasto consorziale ha luogo d'ufficio in riferimento al catasto tecnico-erariale; quella dei conduttori ha luogo dietro domanda degli interessati corredata dal contratto agrario oppure da una dichiarazione, a firma del proprietario e del conduttore da cui risultino l'esistenza del rapporto, l'obbligo del conduttore di pagare la quota del contributo consortile iscritto a carico del proprietario e la misura di tale quota.

L'Assemblea elegge i 16 membri direttivi del Consiglio dei delegati.

A tal fine, essa è suddivisa in tre sezioni, in base al carico contributivo dei consorziati. Sono inclusi nella prima sezione i consorziati con interessi marginali in agricoltura e quelli che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole. Si considerano interessi marginali in agricoltura quelli facenti capo a consorziati con carico contributivo immediatamente inferiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione.

Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo ed un massimo: il minimo è rappresentato dal contributo immediatamente superiore a quello massimo della prima sezione, e il massimo da quello immediatamente inferiore a quello minimo della terza sezione.

Sono inclusi nella terza sezione i consorziati con carico contributivo immediatamente superiore a quello massimo della seconda sezione.

All'individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni provvede il Consiglio dei Delegati in base ad apposite indagini in cui siano, fra l'altro, valutate le giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi dei consorziati prescelti.

La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro delegati e la terza da tre delegati, eletti su liste di candidati sezionali presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto nella sezione; le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale ovvero da funzionario incaricato del Consorzio di Bonifica.

Art. 6

Modalità di votazione

Ogni elettore – iscritto nelle “liste elettorali” – ha diritto ad un voto personale, diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei modi di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche formalmente certificate (stato di famiglia attuale). Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa.

Allo stesso deve essere conferita formale delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.

In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nel Catasto consorziale e, quindi, nelle liste degli aventi diritto al voto.

Le deleghe di cui sopra devono essere conferite con atto scritto ed autenticato ai sensi del precedente art. 5.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti. Per i falliti ed i sottoposti all'Amministrazione Giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Al fine di eseguire l'iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il termine fissato per i reclami (art. 12 dello statuto).

Le deleghe, di cui al secondo ed al quarto comma, possono essere presentate al Consorzio sino alle ore 14 del terzo giorno antecedente quello stabilito per le elezioni, oppure direttamente al Presidente del seggio elettorale, durante le votazioni.

Art. 7

Iscrizione nelle liste

La regolare iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 8

Modalità di iscrizione alle liste

Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e per seggio, nonché seguendosi l'ordine alfabetico, in riferimento ai ruoli di contribuenza dell'esercizio in corso, alla data di pubblicazione all'Albo consorziale della deliberazione del consiglio dei delegati di convocazione dell'Assemblea.

I consorziati, con proprietà o con altri titoli di legittimazione in due o più comuni, sono iscritti nelle liste del comune in cui è dovuto il maggior contributo ma con riferimento alla totalità dei contributi consorziali dovuti.

Art. 9

Modalità pubblicazione deliberazione del Consiglio dei Delegati

La deliberazione del Consiglio dei Delegati relativa all'individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea nelle tre sezioni di cui all'art.5, deve essere pubblicata nell'Albo consorziale e nell'Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio interessati alle elezioni, per la durata di almeno dieci giorni naturali e consecutivi.

Nei venti giorni successivi, gli interessati possono avanzare opposizione al Consiglio dei Delegati.

Esaurite le pubblicazioni e decise le eventuali opposizioni con deliberazione consiliare, la deliberazione consiliare e gli atti relativi sono rimessi alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi e termini degli artt.8 e 14 della L.R.11/1983 e successive modifiche ed integrazioni (v.art.16 L.R.n.36/1996).

Art. 10

Modalità formazione liste aventi diritto al voto

La formazione delle liste degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione Amministrativa, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea.

Le liste dovranno contenere le generalità degli aventi diritto al voto, così come risultanti dai ruoli di contribuenza dell'anno in corso, a loro volta collegati al Catasto Consorziale e, quindi, al catasto dell'ex Ufficio Tecnico erariale (oggi Agenzia del Territorio).

Inoltre vi saranno indicati i rappresentanti di cui al precedente art.6, sempre che i relativi titoli siano presentati al Consorzio dagli interessati – nel termine stabilito nello

stesso art.6 – compresi i conduttori, sempre che abbiano prodotto l'istanza di cui al secondo comma dell'art.5 e nel termine stabilito.

Art. 11

Pubblicazione delle liste

La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione delle liste deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni, per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi.

Durante lo stesso periodo, le liste sono depositate a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e per le parti riguardanti i singoli Comuni presso gli Uffici dei Comuni stessi.

Dell'avvenuto deposito delle liste deve essere data contemporanea notizia mediante affissione nei centri urbani, nelle frazioni, nelle borgate e nei luoghi di maggiore transito dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni di apposito manifesto nel quale devono essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Seppure succintamente, nel manifesto si deve dare notizia della normativa inerente la compilazione e di approvazione delle liste degli aventi diritto al voto.

Art. 12

Reclami contro le liste

I reclami contro le liste devono essere diretti alla Deputazione Amministrativa ed inviati esclusivamente mediante raccomandata con A.R. presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Farà fede il timbro postale dell'avvenuta spedizione.

La deputazione, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, deve pronunciarsi, con provvedimento motivato, sui reclami ed introdurre le eventuali, conseguenti variazioni nelle liste. Tali decisioni vengono comunicate ai soli ricorrenti con raccomandata con A.R.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio e dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all'Albo consorziale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Tale manifesto è coevamente affisso nelle frazioni, nelle Borgate e nei luoghi di maggiore transito dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni. In seguito, sarà riaffisso almeno una volta e non oltre 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati:

- la data e l'orario delle votazioni;
- il numero e la sede dei seggi elettorali;
- il numero dei consiglieri da eleggersi in ciascuna delle tre sezioni;
- le modalità e il termine per la presentazione delle liste sezionali dei candidati;
- la descrizione delle schede sezionali per le votazioni e le modalità per la corretta espressione del diritto di voto;
- l'avvenuta pubblicazione della relazione all'Amministrazione di cui all'art. 25, lettera o) del presente Statuto;
- ogni altra notizia che possa interessare i votanti relativamente alle elezioni e alla relativa normativa.

L'Assemblea ha luogo ogni 5 anni, entro il 30 del mese di novembre semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione della lista degli aventi diritto al voto, regolate dal 2° comma dell'art. 12, ed almeno 90 giorni dalla comunicazione alla regione della data delle elezioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 7 della Legge Regionale 10 marzo 1983, n. 11.

Art. 14.

Istituzione dei seggi elettorali

Con delibera del Consiglio dei delegati, da adottarsi nella stessa riunione per la convocazione dell'Assemblea, si provvede all'istituzione dei seggi elettorali ed alla fissazione delle relative sedi.

Presso ciascun seggio votano gli elettori delle tre sezioni elettorali di uno o più Comuni.

Deve, comunque, essere garantita la segretezza del voto.

Ove necessario, gli elettori di un Comune, totalmente o con riferimento alle singole sezioni elettorali, possono essere suddivisi in due o più seggi.

Salvo eccezioni, in ogni seggio non devono essere iscritti più di duemila aventi diritto al voto fra gli iscritti nelle tre sezioni.

Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario verbalizzante, nominati direttamente dalla Deputazione Amministrativa, tenendo presente, per quanto attiene gli scrutatori, la designazione dei presentatori di lista. Questi hanno, comunque, la facoltà di nominare un proprio rappresentante di lista, presso ogni seggio elettorale.

Tale nomina deve essere comunicata al Consorzio non oltre il termine indicato dallo stesso ente con la richiesta di designazione degli scrutatori.

Se all'apertura dei seggi, viene constatata l'assenza di uno o più scrutatori designati, il presidente del seggio può sostituirli definitivamente con elettori iscritti in quel seggio.

Art.15

Operazione di voto e sistemazione di voto

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.

Le schede di votazione sono diversificate per sezioni.

In esse sono trascritte le liste dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato) risultante valide, secondo l'ordine di presentazione e rispettando, altresì, l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste, come presentate.

Nelle schede di votazione, le liste sono distinte con il rispettivo contrassegno, purché il relativo modello sia stato presentato unitamente alle liste.

Diversamente, lo saranno con un numero qualsiasi scelto dal Consorzio.

Le schede di votazione, predisposte e timbrate dall'amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate esclusivamente al presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, le controllerà insieme agli scrutatori siglandole congiuntamente e facendo espressa menzione, nel verbale del seggio, del loro numero.

Art. 16

Liste dei candidati

Le liste dei candidati sono sezionali.

Possono essere candidati di ciascuna sezione gli iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto della sezione stessa.

Il numero dei candidati di ogni lista sezionale non può superare il numero dei consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione.

Di tutti i candidati devono essere indicati il cognome, nome, data di nascita e luogo.

Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'assemblea ad un funzionario del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e l'ora di ricezione.

Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dai candidati stessi. Le firme dei candidati e quella dei presentatori delle liste devono essere dichiarate autentiche ai sensi del precedente Art. 5.

I candidati non possono figurare in più di una lista. Uguale divieto vige per i presentatori.

Qualora più liste contengono uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni motivate in ordine all'accettazione delle liste dei candidati, nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i presentatori della relativa lista. Unitamente alle liste entro lo stesso termine perentorio, possono essere presentati dei modelli di contrassegno delle liste stesse.

Le elezioni avranno luogo e saranno ritenute valide purché le liste sezionali dei candidati, sebbene non riguardanti tutte le sezioni, abbiano, nel complesso, un numero di candidati non inferiore a 8.

Diversamente, utilizzando il procedimento elettorale in atto, sarà fissata una nuova data per le votazioni e riaperto il termine per la presentazione delle liste dei candidati.

Art. 17

Modalità di voto

Gli elettori hanno la facoltà di esprimere un voto di lista e nell'ambito della prescelta, due voti di preferenza ai candidati nella lista stessa.

Il voto di lista si esprime con un segno sul rettangolo contenente il contrassegno o il numero distintivo della lista prescelta.

E' consentito votare per una sola lista.

Il voto di preferenza può essere espresso esclusivamente per i candidati della lista votata e si manifesta con un segno sul rettangolo della scheda al lato del candidato prescelto.

Il numero delle preferenze non può essere superiore a due.

Se il votante esprime preferenze senza indicare alcun segno sul contrassegno o numero distintivo della lista, si considera che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Le schede contenenti più preferenze di quelle consentite sono valide come voto di lista, ma sono nulle le preferenze.

Art. 18

Ammissione aventi diritto al voto

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dieci ore.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovano nella apposita sala o nei pressi di essa saranno ammessi a votare.

L'identificazione dell'elettore ha luogo in base ad idoneo documento, i cui estremi sono annotati nella lista degli aventi diritto al voto, nell'apposita colonna e, in mancanza, in corrispondenza del nome dell'elettore, a cura di uno scrutatore.

In mancanza di documenti di identificazione, il membro del seggio che conosca personalmente l'elettore, ne attesterà l'identità apponendo, la propria firma nello spazio della lista come sopra riservata alle annotazioni dei documenti.

Se nessuno dei membri del seggio può attestare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, è consentito a questo di presentare un altro elettore, noto allo stesso

seggio, che attesti l'identità mediante firma nello spazio della lista di cui sopra. La firma dell'elettore è, a sua volta convalidata da un membro del seggio.

Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore ammesso a votare la scheda della sezione alla quale l'elettore appartiene con una matita copiativa.

Indi gli indica la cabina ove recarsi per votare.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegna, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'urna

sezionale oppure nell'unica urna predisposta per tutte le sezioni del seggio. Nel contempo, uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante, nella lista degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto, facendone menzione nel verbale di cui al successivo art.19.

Art. 19

Scrutinio

Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente e gli scrutatori provvederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero e dei voti rappresentati dalle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno votato.

Di tali operazioni, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

Art. 20

Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide qualora il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall'art.8 della L.R.11/83 sia almeno pari al:

- 10% degli aventi diritto al voto iscritti nella prima sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella seconda sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella terza sezione o della contribuenza della sezione.

Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti preferenziali.

In mancanza di lista o di voti per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettanti è attribuito alle altre sezioni in proporzione del rispettivo numero dei consiglieri.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di parità di età risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo di importo più elevato.

Art. 21

Pubblicazione dei risultati

A cura del Presidente del Consorzio, i verbali relativi alle operazioni elettorali, entro tre giorni dalla data in cui queste si sono svolte sono inviate alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 10.03.1983, n.11.

Entro lo stesso termine il presidente del Consorzio compila, distintamente per ogni sezione, sulla base dei risultati acquisiti, in ciascuna sezione i risultati dei rispettivi verbali, il prospetto riassuntivo dei risultati stessi, e ne cura la pubblicazione nell'albo consorziale per la durata di un giorno, informando la Giunta Regionale.

Contro le operazioni elettorali può essere interposto ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all'albo consorziale.

La Giunta Regionale, su parere della Commissione Consiliare permanente per l'Agricoltura, decide sui ricorsi.

Art. 22

Rinuncia alla carica e sostituzione

I consiglieri eletti che rinunciano alla carica o che ne cessino, nel corso della relativa durata per qualsiasi motivo, sono sostituiti, ad iniziare dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

La Deputazione Amministrativa procede alla proclamazione integrativa dei subentranti entro 10 giorni dall'acquisizione della notizia relativa alla vacanza o alla cessione.

SEZIONE II

CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 23

Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art.2 della L.R. 24.08.2001 n. 39, composto da 12 membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto. I quattro membri di diritto, di cui uno in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio Regionale tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. Risultano eletti i tre candidati designati dalla maggioranza e il candidato designato dalla minoranza che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 24

Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere eletti quali Consiglieri:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i funzionari dello Stato e della Regione cui competono funzioni di vigilanza e tutela sulla amministrazione e sulla attività del Consorzio;
- g) i dipendenti in servizio, comunque denominati;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- j) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

k) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

La ineleggibilità ha effetto nei confronti di coloro che hanno minore età.

Art. 25

Competenze del Consiglio

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e gli altri tre componenti la Deputazione Amministrativa;
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e fissarne gli emolumenti;
- c) stabilire i parametri contributivi per suddividere l'Assemblea dei consorziati in sezioni elettorali;
- d) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
- e) esprimere i pareri previsti per legge ed in particolare dall'art.62 del R.D. n.215 del 13-02-1933, nonché formulare le relative proposte;
- f) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- g) deliberare sul piano generale di bonifica e sui nuovi progetti (di massima) di opere che comunque non siano comprese nel piano stesso, sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi , sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- h) deliberare sui programmi di attività generale del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere obbligatorie e volontarie, di competenza privata, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento e sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- j) deliberare sui criteri di classifica del Comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

- k) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- l) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- m) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 28 lett. j).
- n) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed Associazioni che, comunque, si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di Bonifica;
- o) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo Consortile ed all'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- p) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- q) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa;
- r) istituire eventuali Commissioni per determinare materie, fissarne il numero, scegliere i componenti ed assegnare i relativi eventuali emolumenti.

Il Consiglio attribuisce il compito di Segretario degli Organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente in ruolo del Consorzio, di norma con funzioni non inferiori a quelle direttive, salva la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di regolamento per il personale, ad idoneo dipendente in ruolo.

In caso di assenza o impedimento per la presenza di tale dipendente, le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte – eccezionalmente – dal più giovane degli Amministratori presenti.

A norma dell'art.11 della legge n.11/1983, e successive modifiche, il Consiglio dei Delegati, convocato dal Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data delle elezioni nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri tre membri della Deputazione Amministrativa.

Ogni Consigliere dispone di un voto, ai fini dell'elezione del Presidente, che avviene separatamente, del Vice Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa.

Le disposizioni di cui al comma che precede si osservano anche in caso di elezioni conseguenti a vacanza nelle suddette cariche.

Art. 26

Modalità di convocazione del Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa, non meno di quattro volte l'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare e su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.50, penultimo comma.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede legale del Consorzio ed eccezionalmente in altro luogo idoneo scelto dalla deputazione amministrativa.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma sino a due giorni prima della data della riunione.

Inoltre, almeno due giorni prima della riunione, gli atti essenziali, relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere, preventivamente, altri argomenti all'ordine del giorno, anche nel corso dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo chieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita di almeno un giorno, con conseguente aggiornamento della seduta.

Di norma, le sedute del Consiglio dei Delegati non sono aperte al pubblico.

Le tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e le tre Organizzazioni professionali in agricoltura, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in occasione del rinnovo, possono designare ciascuna un loro rappresentante che partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Delegati, cui sono invitati quando vi sia trattazione di argomenti di loro interesse e/o competenza.

SEZIONE III

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27

Deputazione Amministrativa

La Deputazione amministrativa è costituita da cinque membri ed è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente e da altri tre membri, eletti a termine dell'art.25.

Art.28

Compiti della Deputazione

Spetta alla Deputazione:

- a) deliberare la convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) approvare la lista degli aventi diritto al voto;
- c) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- d) deliberare di stare e resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- e) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico e disciplinare dei dipendenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) provvedere all'assunzione del personale, previsto dal Piano di organizzazione variabile, nonché ai licenziamenti;
- g) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- h) deliberare sui servizi di esattoria, ricevitoria, Tesoreria e cassa;
- i) deliberare sui ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;

- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonché sull'assunzione, per quanto ammissibili, di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
- k) deliberare su tutte le opere e gli interventi di competenza e, quindi, sui progetti esecutivi, le perizie di variante o suppletive e le relative domande di concessione;
- l) stabilire, nel rispetto della normativa vigente, i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
- m) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
- n) deliberare sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili, sulle locazioni e conduzioni nonché sulle concessioni in godimento temporaneo dei beni immobili ed all'attivazione di strutture e dotazioni tecnologiche per l'adeguamento dei servizi consortili;
- o) deliberare gli impegni delle spese in esecuzione del bilancio preventivo e le conseguenti liquidazioni;
- p) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai Consorziati;
- q) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione dei diritti reali immobiliari,
- r) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- s) sovrintendere alla conservazione ed all'aggiornamento del Catasto Consortile;
- t) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- u) proclamare i risultati delle votazioni dell'assemblea e i nominativi degli eletti dopo che la Giunta Regionale abbia deciso sui ricorsi, ai sensi dell'art.9 della L.R. 11/1983 e successive modifiche. In mancanza di ricorsi, la proclamazione ha luogo subito dopo che sia scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi stessi;
- v) provvedere alle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali semprechè non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio

dei Delegati dandone notizia al Consiglio stesso nelle adunanze immediatamente successive.

Art. 29

Casi d'urgenza - Deliberazioni

In caso di necessità tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 30

Convocazione della Deputazione

La Deputazione viene convocata non meno di sei volte l'anno dal Presidente. Deve, altresì, essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione hanno luogo, di norma, nella sede legale del Consorzio o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione

debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno anche durante l'adunanza, con il consenso della maggioranza dei presenti.

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima della riunione.

SEZIONE IV

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

(Delegato Regionale)

Art. 31

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la direzione del Consorzio;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
- d) sovrintende alla Amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto,
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
- f) sovrintende al personale;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
- h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- i) presiede le gare e le licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture, salvo delega occasionale ad un Vice Presidente;
- j) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- k) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza della Deputazione stessa, escluse quelle indicate art. 28 lett. v) ed art. 29. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese;
- l) rappresenta l'Ente negli organici associativi e sindacali di categoria,
- m) in nome e per conto dell'Ente, tratta gli affari consortili con tutti gli Organismi, Istituzioni ed Enti nonché privati.

Art.32

Vice Presidente

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in corso di assenza o impedimento e può anche essere da lui delegato ad esercitare incarichi specifici.

Art.33

Delegato della Regione Abruzzo

Qualora la Giunta Regionale nomini un funzionario del Settore Agricoltura o il Ministero per le Politiche Agricole nomini un delegato a far parte del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa, tali delegati partecipano ai Collegi in aggiunta di membri elettivi ed hanno voto consultivo.

Art.34

Delegato delle regioni limitrofe

Nel caso della pluriregionalità del Consorzio, il competente Assessorato dell'Agricoltura della Regione limitrofa può nominare un suo delegato per far parte a tutti gli effetti del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa del Consorzio, ai sensi dell'art.61 del R.D. 13-12-1933, n.215 come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23-06-1962, n. 947.

Art. 35

Accettazione cariche consorziali

L'elezione alle cariche consorziali si perfeziona con l'accettazione che dovrà essere comunicata per lettera al Consorzio, entro otto giorni dalla comunicazione attestante formalmente il risultato delle elezioni, unitamente alla certificazione di rito ("norme antimafia").

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata A.R., entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda che si tratti di elezione e Consigliere o alle altre cariche sociali. A meno che – nel secondo caso – l'accettazione non sia resa verbalmente dagli interessati seduta stante.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario. Se trattasi di Consigliere, si procede a norma dell'art.22.

Negli altri casi si procede a nuove elezioni anche nella stessa seduta, se possibile.

Art. 36

Durata della cariche

I componenti degli Organi del Consorzio restano, di norma, in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 37

Scadenza cariche

I Componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto dell'insediamento.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art.35.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 Dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° Gennaio.

Sino all'insediamento delle nuove cariche, rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, gli Organi dell'Amministrazione uscente che procederanno al passaggio di consegne (curato dal Presidente uscente).

Art. 38

Dimissioni

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui interviene l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti, in sostituzione dei dimissionari.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere hanno invece effetto immediato.

Art. 39

Decadenza

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 44.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati.

Il relativo provvedimento è comunicato all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante di cui al precedente art. 5, produce la perdita della carica di Consigliere.

La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Art. 40

Sostituzione Amministratori Consortili

Quando il Presidente, il Vice Presidente o alcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese – il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Art. 41

Compensi agli Amministratori

Ai componenti gli Organi consorziali spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio dei delegati, oltre che il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'espletamento dell'incarico, ovviamente se tale specifica materia non sia regolamentata diversamente a livello regionale.

Al Presidente del Consorzio spetta, comunque, una indennità di carica, fissa mensile come stabilita dal Consiglio dei Delegati, in caso di carenza di specifica indicazione della Regione Abruzzo.

Art. 42

Validità delle adunanze degli Organi Consortili

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica, (quella della Deputazione con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.)

In assenza del Presidente, le adunanze del consiglio e della Deputazione Amministrativa sono presiedute dal Vice Presidente.

Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente e del vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, nel corso della stessa seduta, prima di iniziare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 43

Partecipazione al Consiglio

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa, senza diritto di voto. Nel caso che si discutano questioni personali riguardanti gli Organi, il Direttore o il Segretario, fungerà da Segretario il più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistervi altri funzionari del Consorzio o estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art.44

Contrasto di interessi

Il Consigliere o il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio e dei terzi interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Consiglieri o deputati ed astenersi dal presenziare alla discussione e dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della

deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di cui doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 45
Modalità di voto

Di regola, le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua vece, presiede la seduta.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con il voto espresso.

In ambedue i casi può essere indetta, nella stessa adunanza una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 44, comma 1, non vengono considerati né ai fini delle determinazioni del numero dei presenti né ai fini del numero dei voti.

Art. 46
Verbalizzazioni

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data ed il mezzo di invio degli avvisi di convocazione, le generalità essenziali degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli eventualmente ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta espressa richiesta di verbalizzazione, l'elenco e l'oggetto delle deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 47
Pubblicità atti Consortili

Le deliberazioni degli Organi consorziali devono essere pubblicate all'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni, di cui sia stata dichiarata l'urgenza, sono pubblicate solo nel giorno immediatamente successivo a quello dell'adozione. Gli allegati, che hanno formato oggetto di approvazione, devono essere tenuti a disposizione di chi ne voglia prendere visione durante la pubblicazione delle delibere.

Si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione) senza il riassunto delle discussioni.

Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente purchè entro il termine prescritto.

Art. 48
Opposizioni

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è decisa con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con A.R. entro sei giorni.

L'opposizione non sospende la esecutorietà della deliberazione.

Art. 49
Trasparenze attività

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni

SEZIONE VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 50
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

A termini della vigente normativa regionale, il Consiglio Regionale designa un membro effettivo – cui dovrà essere riservata la Presidenza del Collegio – ed un membro supplente.

Tutti gli altri componenti sono eletti dal Consiglio dei Delegati tra esperti (iscrizione all'Albo secondo legge) anche non consorziati.

Sono causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti quelle indicate nel precedente art. 24 del presente Statuto, ad esclusione della lett. f). Non possono, inoltre, essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado ed infine i componenti di organici di controllo degli atti del Consorzio.

I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono confermabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione generale del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione annuale sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti – componenti effettivi – è obbligatoriamente invitato ad assistere (con almeno due suoi componenti) alle adunanze del Collegio dei Delegati.

Il Presidente, ovvero un altro Revisore di volta in volta delegato, è obbligatoriamente invitato ad assistere alle riunioni della Deputazione Amministrativa.

In qualsiasi momento i Revisori dei Conti – collegialmente o, in casi particolari, individualmente – possono procedere ad atti di ispezione e di controllo amministrativo – contabile.

Se l'iniziativa è eccezionalmente individuale, deve esserne subito informato il Presidente del Collegio.

Nei casi di particolare urgenza o importanza, il Presidente del Collegio informa per iscritto il Presidente del Consorzio, salve tutte le altre iniziative previste dalla legge.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade immediatamente dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione de Revisori effettivi e supplenti entro il termine perentorio di tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati durano in carica per il tempo residuo di quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori di nomina regionale sono sostituiti con atto della Regione Abruzzo.

I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi, assenti o cessati dalla carica, fino agli effetti del provvedimento di integrazione del Collegio stesso.

Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza.

I dissenzienti hanno il diritto – dovere – di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi e documentate irregolarità dovrà chiedere alla Deputazione amministrativa l'immediata ed obbligatoria convocazione del Consiglio dei Delegati.

Ai Revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi da parte del Consiglio dei Delegati all'atto della loro elezione.

SEZIONE VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 51

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere approvato di norma non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo a quello della chiusura dell'esercizio finanziario.

SEZIONE VIII

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 52

Riparto della contribuenza

Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nonché quelle relative ad altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite – a bonifica ultimata – in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese, di cui al precedente comma, è effettuato con i criteri fissati dalla vigente normativa, a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presunti del beneficio conseguibile.

“I criteri di riparazione degli oneri consortili annuali nonché i Piani di classifica provvisori e quelli definitivi, sono deliberati ai sensi del presente Statuto e sottoposti all'approvazione della Regione Abruzzo ai sensi della vigente normativa sui Consorzi di Bonifica”.

Art. 53

Ruoli di contribuenza

I Ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati agli esattori nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.

I ruoli sono pubblicati presso la sede del Consorzio.

Avverso l'iscrizione a ruolo, i consorziati direttamente interessati possono avanzare ricorso documentato, per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione amministrativa entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione.

La Deputazione Amministrativa, tuttavia, ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.

Art. 54

Riscossione ruoli

La riscossione dei ruoli per i contributi consorziali è regolata dalla legge delega del 28.09.98, N. 337 e dal Decreto Legislativo n. 37/99 e successivi ed è regolata da apposita convenzione.

Art. 55

Tesoriere e cassieri del Consorzio

Le funzioni di Tesoriere e di Cassiere del Consorzio sono affidate ad un istituto bancario.

Si applica, in materia di contabilità la normativa di cui agli artt. 28,42 e 44 comma 3° della Legge Regionale n.81 del 29 dicembre 1977, intendendosi sostituiti alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale i corrispondenti Organi deliberativi del Consorzio.

Art. 56

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme generali vigenti per le Persone giuridiche pubbliche fra le quali è classificato ad ogni effetto il Consorzio di Bonifica Nord.